

25 MAGGIO 2022

**AVVISO:**

**NUOVA PROROGA DI UN ANNO,  
PREVIA COMUNICAZIONE,  
DEI TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI  
PER I PdC RILASCIATI O FORMATISI  
E LE SCIA PRESENTATE  
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022  
(PER I TITOLI CHE HANNO USUFRUITO DELLE "PROROGHE AUTOMATICHE"  
IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E' IL  
29/06/2022)**

L'art.10-septies, c.1, lett. a), della L. n.51 del 20/05/2022, in vigore dal 21/05/2022, stabilisce che i termini di inizio e ultimazione lavori dei PdC, SCIA e Aut. Paes. possono essere prorogati di un anno previa specifica comunicazione al SUE e a condizione che:

- La comunicazione sia presentata prima della scadenza del termine oggetto di proroga;
- Il titolo abilitativo non risulti in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

La nuova proroga si applica anche ai PdC e SCIA che hanno già usufruito delle precedenti proroghe dei termini di inizio e fine lavori, ai sensi della legislazione vigente.

La comunicazione andrà inoltrata tramite il portale Web del SUE utilizzando il **modello 150-PROROGA TERMINI TITOLI ABILITATIVI** (in corso di aggiornamento).

**Non è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.**

Il Comune, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, provvederà a verificare i presupposti per l'accesso alla proroga, notificando l'eventuale sua inammissibilità.

Viste le numerose norme succedutesi in questi tre anni di Pandemia è doveroso fornire un prospetto riepilogativo delle possibilità di proroga:

**1) PDC/SCIA con termini di scadenza dal 31/01/2020 al 31/03/2022**

Per i PDC/SCIA i cui termini di scadenza iniziali erano ricompresi tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022, prorogati in automatico, ai sensi dell'art.103 della L. n.27/2020 e ss.mm.ii, al 29/06/2022, è possibile usufruire dell'**ulteriore proroga di 1 anno del termine di inizio lavori e ultimazione lavori se entro il 29/06/2022 viene presentata al SUE la Comunicazione** di proroga ai sensi dell'art.10-septies della L. n.51/2022. **Nuovo termine sarà il 29/06/2023.**

**2) CILA con termini di scadenza dal 31/01/2020 al 31/03/2022**

Per le CILA, i cui termini di scadenza iniziali erano ricompresi tra il 31/01/2020 al 31/03/2022, **i termini restano prorogati in automatico**, ai sensi dell'art.103 della L. n.27/2020, **fino al 29/06/2022. Non si applicano ulteriori proroghe.**

**3) PDC/SCIA prima del 31/12/2020**

Per i PdC rilasciati/formatisi e le sole SCIA presentate entro il 31/12/2020, possono verificarsi i seguenti casi:

3a) I **titoli che hanno usufruito delle sole proroghe "automatiche"**, ai sensi dell'art.103 della L. n.27/2020 e ss.mm.ii., potranno usufruire in alternativa:

- di un'**ulteriore proroga di 1 anno dei termini di inizio lavori e di 3 anni del termine di ultimazione lavori**, a decorrere però dall'iniziale scadenza del termine oggetto di proroga, qualora venga presentata **entro il 29/06/2022 specifica comunicazione di proroga**, ai sensi del c.4, art.10 della L. n.120/2020;
- di una **ulteriore proroga di 1 anno dei termini di inizio o ultimazione lavori**, presentando entro il 29/06/2022 la comunicazione di proroga ai sensi dell'art.10-septies della L. n.51/2022.

3b) I **Titoli, già oggetto di proroga di uno/tre anni del termine di inizio e ultimazione lavori**, comunicata ai sensi del c.4, art.10 della L. n.120/2020, previa nuova comunicazione di proroga ai sensi dell'art.10-septies della L. n.51/2022, da effettuarsi entro il termine in scadenza, potranno usufruire di **ulteriore proroga di un anno del termine di inizio e ultimazione lavori**.

**4) PDC/SCIA prima del 31/12/2022**

I PdC rilasciati/formatisi e le sole SCIA presentate entro il 31/12/2022, non rientranti nei casi precedenti (es.: SCIA presentata dopo il 31/12/2020 con termini di scadenza successivi al 31/03/2022), possono **usufruire di una proroga di 1 anno del termine di inizio lavori e ultimazione lavori** se entro la scadenza del termine viene presentata la comunicazione di proroga ai sensi dell'art.10-septies della L. n.51/2022.

N.B.: Nel caso di presentazione **di istanza di proroga secondo il procedimento ordinario**, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 380/01, per i titoli che rientrano nelle fattispecie sopra riportate, in applicazione del principio generale di "economicità" del procedimento amministrativo, la stessa **sarà acquisita come comunicazione di proroga** di tre o un anno, ai sensi rispettivamente ai sensi del c.4 art.10 della L.120/2020 o del c.1 art.10-septies della L.n.51/2022, nella situazione più vantaggiosa per il richiedente.